



Reg. Conservator del Legitto in Capodipia

La Sig. Lucia nata Vata Vetro del fu Legittimo Pietro Tartini della Com.
na di Luina fece il di Lei Testamento nel giorno 29. ventinove Aprile 1806 mila
ottocento sei, per mano del P. forense D. Albani Vetro nella stessa Comuna; e
conosciuta in allora non era stato pubblicato ancora il Codice Napoleone, così furono oper.
vate nel rogito tutte le solennità, e modalità vigenti a quell'epoca. A

Non la Testatrice li 21. quattro Maggio dell'anno medesimo, nè gli Eredi chiamati
pe' atto di Lei Eredità si sono curati di eseguire il Testamento med.^{no} al Legitto, quantun.
que quel Vetro avesse fatto dispo. in conformità, come consta dal dimitto Documento,
stante che non si viderono obbligati a eseguire una legge che ancora non era opera.
ta, mentre il fed. Decreto riguardante il Legitto degli Atti e Contratti non fu pub.
blicato in quella Comuna, che il giorno 15. quindici Giugno 1806, come lo compro.
va l'unito Certificato Municipale B.

Vissero dunque in siffatta buona fede fino in presente, che mossi più dal
genio di osservare requisiti a quella Com. che li beneficia, che dall'idea di un pre.
ciso dovere, si sono determinati di eseguire al Legitto l'annunciato Testamento
per quegli oggetti benefici contemplati dalla Legge vigente:

Quindi li sig. Simon, e Domenico Tatti Vata del fu Beneficio, incaricati
e di Eredi della defunta Testatrice, rassegnano al Legitto l'unito Testamento, per
che a termini di Legge, ed in omaggio alle dichiarazioni notanti esistenti in copia del
med.^{no} e relativi inserti Documenti, sia posto alla registrazione, previo il pagamento
dei fissati diritti. Juxta in pari tempo di esser dispensati dal pagamento della
multa comminata dall'articolo 10 del fed. Decreto 12. Febbraio 1806, in base della

preveniente ragione, le quali rendono compatibili, e non giustificati all'opposizione
il difetto della ragionaria in termini di legge del conitato Espame.

Come mai esso Leg. Cuyevatre non si vedeva obbligato ad accordare
la grazia impetrata, in questo caso istante che la presente sia accompagnata
d'Alto Superiore in Milano; pronti gli istanti di versare intanto in via di
deposito unicamente l'importo della multa di cui si indica

Copiedria lib. Novembre 1809



[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical document or manuscript.]

Prot. al N.º 410.

Prodotto li 2. Dicembre 1809

475

al
Res. Conservator del Registro in Capodistria

istanza
de' sig. Simon, e Doni ^{co} fratelli Vatta
del fe. Donifacio della Comune di Pivano

con cui
raggiungano l'unito ^{separato} per la
sua registrazione, e implorano dispensa
dal pagamento della Multra, per le
ragioni antecorrese

Con Allegati quattro 4.